ALLEGATO AL DVR

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO DA COVID 19

relazione sulla valutazione del rischio biologico correlato all'improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto "coronavirus") causa della malattia Covid-19
(Art. 271 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

AGGIORNATO IN BASE AL PROTOCOLLO D'INTESA

PER GARANTIRE L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DISICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 (A.S. 2021.2022)

DATA STESURA: MARZO 2020
AGGIORNAMENTI: 14/05/2020 – 05/09/2020

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 01/09/2021

1 DEFINIZIONE DEL VIRUS – Informativa preliminare

Fonte: Ministero della salute – www.salute.gov.it

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV).

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.

1.1 Sintomi

I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. In particolare:

- I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere:
  - naso che cola
  - mal di testa
  - tosse
  - gola infiammata
  - febbre
  - una sensazione generale di malessere.
  - Senso di stanchezza
  - Rinocongiuntivite
  - Riduzione del gusto e dell'olfatto
  - Mancanza di respiro
  - Diarrea

- dermatiti o altre eruzioni e infiammazioni a carico della cute

Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache.

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell'influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi.

1.2 Trasmissione

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo;
- contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si trametton con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

1.3 Nuovo coronavirus: il punto sui meccanismi di trasmissione

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. E' comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l'uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina).

Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle norme igieniche è fondamentale.

1.4 Trattamento

Il trattamento al momento disponibile è il vaccino. Ulteriori terapie specifiche sono in fase di studio.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 1:

Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall' *ALLEGATO XLVI* o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2	**GRUPPO 2** **Fonte: "Virus Taxonomy: 2018 Release". International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). October 2018. Retrieved 13 January 2019.**
b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte	**Vedere paragrafo introduttivo**
c) dei potenziali effetti allergici e tossici	**Non noti**
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta	**Vedere paragrafi successivi**
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio	**Vedere paragrafi successivi**
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati	**Nessuno**

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 5:

Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici	**Essendo un virus in diffusione tra la popolazione, non esiste una particolare identificazione lavorativa. Essendo la trasmissione uomo-uomo, qualsiasi attività aggregativa, quindi anche il lavoro nella sua più generale forma, può essere fonte di potenziale esposizione**
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a)	**Tutti i lavoratori che non svolgano lavoro squisitamente solitario**
c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi	**Vedere copertina**
d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate	**Vedere paragrafi successivi**
e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico	**Non applicabile**

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 272 comma 2:

In particolare, il datore di lavoro:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente	**Non applicabile, in quanto agente biologico in diffusione tra la popolazione**
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici	**In corso di valutazione continua, soprattutto in funzione delle comunicazioni delle istituzioni preposte, cui si deve fare riferimento**
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici	**Non applicabile**
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione	**Vedere paragrafi successivi**
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro	**Non applicabile, in quanto agente biologico in diffusione tra la popolazione**
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell' ALLEGATO XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati	**Non applicabile**
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale	**Non applicabile**
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti	**Non applicabile, poiché non esiste il concetto di "incidente" per la situazione descritta**
i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile	**Non applicabile**
l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi	**Vedere paragrafi successivi**
m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro	**Non applicabile**

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 273 comma 1:

1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle	**Applicabile e presente per la parte dei servizi igienici, applicabile per le docce solo se già previste per la natura del lavoro stesso. Per gli antisettici per la pelle, vedere paragrafi successivi**
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili	**Non applicabile in quanto non trattasi di uso deliberato di agenti biologici all'interno delle fasi lavorative**
c) i dispositivi di protezione individuale, ove non siano monouso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva	**Vedere paragrafi successivi**
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti	**Non applicabile in quanto non trattasi di uso deliberato di agenti biologici all'interno delle fasi lavorative**

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 278 comma 1:

1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati	**Fornitura di opuscoli informativi**
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione	**Fornitura di opuscoli informativi**
c) le misure igieniche da osservare	**Fornitura di opuscoli informativi**
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego	**Non applicabile**
e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4	**Non applicabile**
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze	**Non applicabile**

Registro degli esposti e degli eventi accidentali di cui al D.Lgs. 81/08 Art.280: **non applicabile.**

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (dirigenti, docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza presso le sedi delle istituzioni scolastiche;

VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, l'art. 41, recante "Sorveglianza sanitaria";

VISTO l'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di "Sorveglianza sanitaria eccezionale", che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l'avvenuta proroga dello stato di emergenza fino a tale data, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 105/2021;

VISTO l'art. 26, comma 2 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, per il quale, "a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto";

VISTO il verbale di Confronto tra il Ministero dell'istruzione e le Organizzazioni sindacali del 27 novembre 2020 relativo all'accesso allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile del personale ATA dichiarato fragile o che versi nelle condizioni di cui agli articoli 26 del decreto legge n. 18/2020, 21 bis comma 1 del decreto legge n. 104/2020, le cui attività si possono svolgere da remoto;

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad oggetto le "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID -19", nella quale vengono indicati i soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione;

VISTO il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l'art. 29 bis recante "Obblighi dei datori di

lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19";

VISTO l'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante "Misure urgenti per la scuola";

VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" con particolare riferimento all'articolo 1;

VISTO il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81, recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTO il "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022", adottato con decreto del Ministro dell'istruzione del 6 agosto 2021, n. 257;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915; VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, n. 17644; VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127;

VISTA la circolare del Ministero della salute dell'11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta";

VISTO il verbale del CTS n. 10 del 21 aprile 2021 e la successiva nota del Ministero Istruzione n. 698 del 6 maggio 2021;

VISTO il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 15 novembre 2018;

VISTO il "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 6 aprile 2021;

VISTO il "Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico", approvato dal CTS - Dipartimento della protezione civile con verbale n. 82 della seduta del 28 maggio 2020;

VISTO il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;

VISTO il rapporto ISS n. 26/2020 "Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico" versione del 18 maggio 2020;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020, recante "Raccomandazioni ad interim sui

disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi";

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, recante "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia";

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 63/2020, recante "Apertura delle scuole e andamento dei

casi confermati di SARS-CoV-2: la situazione in Italia";

VISTO il "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia", approvato con decreto del ministro dell'istruzione del 3 agosto 2020, n. 80;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2";

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante "Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici";

VISTO il Protocollo d'Intesa "Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2020/2021", sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 21 maggio 2021;

VISTO il Verbale n. 31 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 25 giugno 2021;
VISTO il Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021;
VISTA la nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 "Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34);

Il Ministero si impegna a promuovere, sostenere e monitorare **l'attuazione delle prescrizioni contenute nel Protocollo**, in tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza per pandemia da COVID-19, a.s. 2021/2022.

3 MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID 19

CONSIDERATO che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria, in vista dell'avvio del prossimo anno scolastico 2021/2022, tenuto conto della necessità di dare priorità alla didattica in presenza, vengono stabiliti i seguenti passaggi operativi:

1. **informazione**: il Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro nelle scuole statali, ovvero, per le scuole paritarie, il Datore di lavoro), per prevenire la diffusione del Virus, è tenuto a informare, attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli studenti e alle famiglie degli alunni, sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola; è prevista la formazione e l'aggiornamento in materia di COVID, per il personale scolastico;
2. ogni istituto scolastico provvederà ad integrare ed **aggiornare il patto di corresponsabilità** educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza;
3. ciascun **lavoratore** è tenuto ad **informare tempestivamente il Dirigente scolastico** o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto;
4. il personale scolastico **rispetta le prescrizioni** previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid – 19. Il rispetto di tali prescrizioni*, ivi inclusi le linee guida e i protocolli di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 111/2021, nonché i protocolli richiamati dall'art. 29 bis del decreto legge n. 23 del 2020, rende adempiuti gli obblighi di cui all'art. 2087 del codice civile. Di conseguenza, l'applicazione*

nelle istituzioni scolastiche delle prescrizioni contenute nel presente protocollo, condiviso con le organizzazioni sindacali, determina per tutto il personale scolastico, chiamato all'attuazione delle misure sulla prevenzione e sicurezza Covid-19, il regime probatorio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 29-bis del decreto-legge n. 23/2020, così come previsto dalla normativa vigente;

5. il Dirigente scolastico dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali dell'Istituto circa le **disposizioni delle Autorità**, anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili. In particolare, le informazioni riguardano:
    a. l'obbligo di **rimanere al proprio domicilio** in presenza di temperatura **oltre i 37.5°** o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
    b. il **divieto di fare ingresso** o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le **condizioni di pericolo** (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
    c. l'obbligo di **rispettare tutte le disposizioni** delle Autorità e del Dirigente scolastico;

3.1 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA' DI INGRESSO / USCITA

L' istituto scolastico, con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed informazione, comunica alla comunità scolastica le **regole da rispettare per evitare assembramenti**. Nel caso di file per l'entrata e l'uscita dall'edificio scolastico, è prevista la loro ordinata regolamentazione al fine di garantire l'osservanza delle norme sul **distanziamento sociale.**

Si valuta, ove lo si ritenga opportuno, ingressi ed uscite ad orari scaglionati, anche utilizzando **accessi alternativi**.

Il rientro a scuola del personale e degli studenti già **risultati positivi** all'infezione da COVID-19, certificato dall'autorità sanitaria, deve essere preceduto da una **preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica** da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Va **ridotto l'accesso ai visitatori**, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o nell'apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, seguendo i sotto elencati criteri di massima:

1. ordinario ricorso alle **comunicazioni a distanza**;

2. **limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità** amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
3. regolare **registrazione dei visitatori ammessi**, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
4. differenziazione, ove possibile, dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla struttura;
5. predisposizione di **adeguata segnaletica orizzontale** sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
6. **pulizia approfondita e aerazione frequente** e adeguata degli spazi;
7. accesso alla struttura attraverso l'accompagnamento da parte di **un solo genitore** o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura.

3.2 DIPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE

È necessario **assicurare la pulizia giornaliera e l'igienizzazione** periodica di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.

Per la sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie (modalità e prodotti) si rimanda a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020.

Nel **piano di pulizia** occorre vengono inclusi:

1. gli ambienti di lavoro e le aule;
2. le palestre;
3. le aree comuni;
4. le aree ristoro e mensa;
5. i servizi igienici e gli spogliatoi;
6. le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;

7. materiale didattico e/o ludico;
8. le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).

L'istituzione scolastica provvederà a :

- assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste dal Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;
- utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID- 19, n. 12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020;
- garantire la **adeguata aerazione di tutti i locali**, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni anche dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;
- sottoporre a **regolare detergenza le superfici e gli oggetti** destinati all'uso degli alunni.

3.3 DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

È **obbligatorio, per chiunque** entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare **precauzioni**

igieniche e l'utilizzo di mascherina.

I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all'interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti. Viene altresì indicata la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3.3.1 STUDENTI

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la **mascherina di tipo chirurgico**.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che "è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive".

3.3.2 PERSONALE SCOLASTICO

Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è **la mascherina chirurgica**.

Per il personale impegnato con ragazzi con disabilità, si prevede l'utilizzo di **ulteriori dispositivi di protezione individuale** (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla **mascherina FFP2**, **guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose**). Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà necessariamente tener conto della **tipologia di disabilità** e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico. Al riguardo, si precisa, tra l'altro, che è prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti.

4 DISPOSIZIONI RELATIVE AL DISTANZIAMENTO

Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di **almeno un metro** (sia in posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile e **si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente**.

5 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ CONVITTUALE, SEMICONVITTUALE, DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO)

Relativamente alle attività presso i Convitti e per le attività PCTO, si conferma quanto già previsto in merito alle misure contenute nel "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per

l'anno scolastico 2021/2022", adottato con decreto n. 257 del 2021, che di seguito si riportano.

5.1 Attività convittuale, semiconvittuale

Non sono al momento previste attività di intervallo; la merenda eventuale verrà consumata dai ragazzi nelle pause **all'interno della propria aula** sulla propria postazione.

5.2 Percorsi per le competenze trasversali e per l'Orientamento (PCTO)

L'istituzione scolastica verifica che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.

5.3 Disposizioni relative alla gestione di spazi comuni

L'accesso agli spazi comuni viene disciplinato, con la previsione di una **ventilazione adeguata** dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.

L'utilizzo delle aule dedicate al personale docente (c.d. aule professori) è consentito nel **rispetto del distanziamento fisico** e delle eventuali altre disposizioni dettate dall'autorità sanitaria locale.

L'utilizzo del locale adibito a bar scolastico è consentito esclusivamente al personale scolastico nel rispetto delle ordinarie prescrizioni di igienizzazione personale e degli ambienti mensa e di distanziamento fisico.

Ai ragazzi non è al momento consentito l'utilizzo diretto dei distributori di bevande e snack per evitare il rischio di assembramento.

6 DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AERAZIONE DEGLI SPAZI

Viene garantito un **buon ricambio dell'aria** con mezzi naturali in tutti gli ambienti e aule scolastiche.

In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM10, odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO2, di umidità relativa presenti nell'aria e, conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale della scuola (docente e non docente), viene mantenuto, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all'interno degli ambienti e delle aule scolastiche.

Si rileva che ulteriori approfondimenti specifici sono stati resi disponibili dall'ISS con i Rapporti ISS COVID-19 n. 11/2021 e n. 12/2021.

7 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 "*In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.*"

Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 "In caso di **sintomi indicativi di infezione** acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, viene attivata immediatamente la **specifica procedura**: il soggetto interessato viene invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà **attivare la procedura di segnalazione e contact tracing** da parte della ASL competente".

Con riferimento al **periodo di quarantena e di isolamento** si rimanda a quanto **previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell'11 agosto 2021** avente ad oggetto "*Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta*".

Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), **rimangono valide le stesse precauzioni previste per l'A.S. 2020-2021** e, in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/20202.

8 COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE

Come per l'A.S. 2020/2021 viene confermata l'istituzione di **apposita commissione covid** con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID; tale commissione viene presieduta dal Dirigente scolastico.

9 VALUTAZIONE DEL RISCHIO & MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Parte della valutazione del rischio è già stata condotta nel precedente paragrafo "Richieste normative".

il presente DVR deve poter dimostrare adattabilità agli eventi, facile leggibilità e comprensibilità, immediata applicazione (nei limiti imposti dallo stato di allerta nazionale generalizzato, che genera problematiche di approvvigionamento, di logistica ed organizzative in genere).

Pertanto si opta per una composizione di valutazione dei rischi suddivisa per ZONE COLORATE (in applicazione a quanto stabilito nella G.U. n. 175 del 23 luglio 2021, il D.L. 23 luglio 2021, n. 105) di agile lettura e di rapida applicazione al mutare degli eventi. Indipendentemente dallo scenario di prima applicazione, alla data di redazione del presente DVR, è compito del datore di lavoro, definire lo scenario di appartenenza dell'azienda al variare delle condizioni. L'eventuale modifica dello scenario di appartenenza può pertanto essere deciso e reso evidente ai fatti (compresa la "data certa") anche non mediante la ristampa in sequenza del presente fascicolo, ma mediante comunicazione scritta tracciabile da parte del datore di lavoro, da allegarsi al presente fascicolo. Tale eventuale cambio di scenario, quando legato al passaggio ad uno scenario più stringente, dovrà essere corroborato dai fatti oggettivi afferenti allo scenario medesimo.

Ci si atterrà a quanto stabilito dalle misure di governo nazionali che potranno cambiare in base all'evoluzione dell'epidemia e delle varianti da covid sars 2.

Le misure declinate di seguito negli scenari "hanno la funzione di supportare ed orientare il processo decisionale delle singole Regioni e Province Autonome in relazione al proprio scenario epidemiologico e, proprio per la loro funzione di orientamento, non sono da intendersi vincolanti.

Composizione degli scenari di cui alle pagine successive.

SCENARIO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONE INIZIALE
Prerequisito	Rispetto delle normative, circolari, ordinanze ecc. imposte dalle istituzioni	COSTANTE
Scenario 1	Bassa probabilità di diffusione del contagio	**X**
Scenario 2	Media probabilità di diffusione del contagio	
Scenario 3	Elevata probabilità di diffusione del contagio	
Scenario 4	Molto elevata probabilità di diffusione del contagio	

QUANTIFICAZIONE DELL'ENTITA' DEL RISCHIO COVID 19 per la fase di riapertura delle scuole (settembre 2021):

Probabilità	*Danno*	*Rischio (P x D)*
3	1	**3**

MISURE PREVENTIVE:

indicate nei capitoli seguenti; tale quantificazione del rischio è suscettibile di variazioni con l'evolversi della situazione

SCENARIO 1: "SITUAZIONE DI TRASMISSIONE LOCALIZZATA (focolai)

Sostanzialmente invariata rispetto al periodo luglio-agosto 2020, con Rt (trasmissibilità di un patogeno calcolata nel tempo in presenza di interventi) regionali sopra soglia per periodi limitati (inferiore a 1 mese) e bassa incidenza, nel caso in cui la trasmissibilità non aumenti sistematicamente all'inizio dell'autunno, le scuole abbiano un impatto modesto sulla trasmissibilità e i sistemi sanitari regionali riescano a tracciare e tenere sotto controllo i nuovi focolai, inclusi quelli scolastici".

il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Informazione a tutti i lavoratori in merito al rischio, mediante diffusione capillare di opuscoli informativi;

- Affissione, in uno o più punti visibili della sede di lavoro, nonché nei servizi igienici e nelle mense e/o zone ristoro, di decaloghi informativi". Tali decaloghi dovranno essere sostituiti quando dovesse essere emesso un similare ritenuto dalle autorità più aggiornato o più completo;

- Affissione, nei servizi igienici aziendali, nei pressi dei lavamani, nonché nelle mense e/o zone ristoro/bar ove siano presenti lavandini, delle "istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani;

- Stretto controllo sugli accessi esterni (intesi come fornitori e/o appaltatori), per la limitazione al minimo dei contatti con i propri lavoratori. Se necessario, dotazione agli stessi di mascherina chirurgica;

- Allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore manifesti sintomi ascrivibili a quelli del coronavirus e interdizione per lo stesso al rientro al lavoro fino ad accertata negatività rispetto al virus o a completa guarigione.

Inoltre, si applicano le misure dello scenario seguente nella misura in cui, indipendentemente dalla situazione di diffusione geografica, insistano sull'azienda / Ente condizioni intrinseche e particolari che impongano uno scenario più restrittivo o qualora il Datore di Lavoro lo ritenga necessario.

SCENARIO 2: SITUAZIONE DI TRASMISSIBILITÀ SOSTENUTA E DIFFUSA MA GESTIBILE DAL SISTEMA SANITARIO NEL BREVE-MEDIO PERIODO

Con valori di Rt regionali sistematicamente e significativamente compresi tra Rt=1 e Rt=1,25 (ovvero con stime dell'Intervallo di Confidenza al 95% - IC95% - di Rt comprese tra 1 e 1,25), nel caso in cui non si riesca a tenere completamente traccia dei nuovi focolai, inclusi quelli scolastici, ma si riesca comunque a limitare di molto il potenziale di trasmissione di SARS-CoV-2 con misure di contenimento/mitigazione ordinarie e straordinarie. Un'epidemia con queste caratteristiche di trasmissibilità potrebbe essere caratterizzata, oltre che dalla evidente impossibilità di contenere tutti i focolai, da una costante crescita dell'incidenza di casi (almeno quelli sintomatici; è infatti possibile che si osservi una riduzione della percentuale di casi asintomatici individuati rispetto al totale vista l'impossibilità di svolgere l'investigazione epidemiologica per tutti i nuovi focolai) e corrispondente aumento dei tassi di ospedalizzazione e dei ricoveri in terapia intensiva. La crescita del numero di casi potrebbe però essere relativamente lenta, senza comportare un rilevante sovraccarico dei servizi assistenziali per almeno 2-4 mesi";

il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Tutte le misure indicate per Scenario 1;

- Dotazione di dispenser distributori di igienizzante alcoolico per le mani agli ingressi aziendali, con cartello indicante la necessità di disinfezione delle mani all'ingresso presso la sede di lavoro (valido anche per l'ingresso di utenti esterni);

- Uso di guanti in lattice monouso da parte dei lavoratori che debbano interagire con materiali / prodotti da scaffale, permanentemente esposti alla clientela;

- Una attenta e puntuale valutazione delle eventuali ulteriori azioni da mettere in atto per lavoratori appartenenti a fasce di popolazione sensibili rispetto al rischio (minori, lavoratori con nota immunodeficienza o che la dichiarino per la prima volta, avvalorandola con atti). Rientrino nella

categoria delle fasce sensibili anche le donne in stato di gravidanza, pur non essendoci ad oggi alcuna informazione di letteratura che indichi l'incidenza del virus sul feto (fonte: rivista medico scientifica inglese "The Lancet");

- Dotazione di disinfettanti per superfici a base alcoolica e panni di carta usa e getta, al minimo per le postazioni/uffici destinati ad accogliere utenti esterni;

- Limitazione al minimo indispensabile di attività di front office nei confronti di utenti esterni: si preferiranno, ove possibile, gestioni telefoniche. Ove non possibile, saranno valutate opzioni di front office con predilezione delle postazioni munite di vetro di protezione.

Inoltre, si applicano le misure dello scenario seguente nella misura in cui, indipendentemente dalla situazione di diffusione geografica, insistano sull'azienda / Ente condizioni intrinseche e particolari che impongano uno scenario più restrittivo o qualora il Datore di Lavoro lo ritenga necessario.

SCENARIO 3: SITUAZIONE DI TRASMISSIBILITÀ SOSTENUTA E DIFFUSA CON RISCHI DI TENUTA DEL SISTEMA SANITARIO NEL MEDIO PERIODO

Con valori di Rt regionali sistematicamente e significativamente compresi tra Rt=1,25 e Rt=1,5 (ovvero con stime IC95% di Rt comprese tra 1,25 e 1,5), e in cui si riesca a limitare solo modestamente il potenziale di trasmissione di SARS-CoV-2 con misure di contenimento/mitigazione ordinarie e straordinarie. Un'epidemia con queste caratteristiche di trasmissibilità dovrebbe essere caratterizzata da una più rapida crescita dell'incidenza di casi rispetto allo scenario 2), mancata capacità di tenere traccia delle catene di trasmissione e iniziali segnali di sovraccarico dei servizi assistenziali in seguito all'aumento di casi ad elevata gravità clinica (con aumento dei tassi di occupazione dei posti letto ospedalieri – area critica e non critica) riconducibile ad un livello di rischio elevato o molto elevato in base al sistema di monitoraggio settimanale. La crescita del numero di casi potrebbe comportare un sovraccarico dei servizi assistenziali entro 2-3 mesi. È però importante osservare che qualora l'epidemia dovesse diffondersi prevalentemente tra le classi di età più giovani, come osservato nel periodo luglio-agosto 2020, e si riuscisse a proteggere le categorie più fragili (es. gli anziani), il margine di tempo entro cui intervenire potrebbe essere maggiore";

Il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Tutte le misure indicate per Scenario 2;

- Predisposizione di cestini dedicati per la raccolta di fazzoletti usa e getta ed altri similari utilizzati per l'espulsione di liquidi biologici (soffi nasali, saliva ecc.), da smaltirsi poi alla stregua di rifiuti biologici;

- Accurata valutazione di concessione di modalità di lavoro quali smart working, telelavoro ecc.,(sulla base di indicazioni a livello nazionale) acquisito il parere del consulente del lavoro per le dinamiche contrattuali e salariali, se non già definite in appositi decreti nazionali;

- Messa a disposizione di mascherine monouso di tipo chirurgico (ovvero prive di filtro) per tutti gli accessi esterni, mediante predisposizione di un dispenser agli ingressi delle sedi di lavoro.

Inoltre, si applicano le misure dello scenario seguente nella misura in cui, indipendentemente dalla situazione di diffusione geografica, insistano sull'azienda / Ente condizioni intrinseche e particolari che impongano uno scenario più restrittivo o qualora il Datore di Lavoro lo ritenga necessario.

SCENARIO 4: SITUAZIONE DI TRASMISSIBILITÀ NON CONTROLLATA CON CRITICITÀ NELLA TENUTA DEL SISTEMA SANITARIO NEL BREVE PERIODO

Con valori di Rt regionali sistematicamente e significativamente maggiori di 1,5 (ovvero con stime IC95% di Rt maggiore di 1,5). Anche se una epidemia con queste caratteristiche porterebbe a misure di mitigazione e contenimento più aggressive nei territori interessati, uno scenario di questo tipo potrebbe portare rapidamente a una numerosità di casi elevata e chiari segnali di sovraccarico dei servizi assistenziali, senza la possibilità di tracciare l'origine dei nuovi casi. La crescita del numero di casi potrebbe comportare un sovraccarico dei servizi assistenziali entro 1-1,5 mesi, a meno che l'epidemia non si diffonda prevalentemente tra le classi di età più giovani, come osservato nel periodo luglio-agosto 2020, e si riuscisse a proteggere le categorie più fragili (es. gli anziani). A questo proposito, si rimarca che appare piuttosto improbabile riuscire a proteggere le categorie più fragili in presenza di un'epidemia caratterizzata da questi valori di trasmissibilità".

Il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Tutte le misure indicate per Scenario 3;

- Dotazione di mascherine come descritte in Scenario 3, con le modalità definite in Scenario 3, per tutti i lavoratori;

- Valutazione della possibilità di sospensione dell'attività, nei limiti di legge e fatto salvo la libera iniziativa imprenditoriale nel caso privato e la esecuzione di servizi essenziali e di pubblica utilità nel caso pubblico e privato.

10 MODALITA' ORGANIZZATIVE PER IL RIENTRO DEL LAVORATORE

E' essenziale anche richiamare la **responsabilità personale di ogni lavoratore** secondo quanto previsto dall'art. 20 comma 1 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. "Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro."

L' attività di **sorveglianza sanitaria** programmata dal **medico competente** deve essere garantita purché al medico sia consentito di operare nel rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della salute.

In particolare devono sussistere le condizioni minime di sicurezza relative a:

- Locali di visita
- Disponibilità di DPI
- Verifica scrupolosa dell'assenza di febbre e sintomi suggestivi per COVID10
- Percorsi dei lavoratori e del medico

Focalizzando l'attenzione sulla fase del **RIENTRO LAVORATIVO IN AZIENDA**, è stata già richiamata la **responsabilità personale di ogni lavoratore** secondo quanto previsto dall'art. 20 comma 1 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. Nel rispetto dell'autonomia organizzativa di ciascun datore di lavoro (salvo diverse indicazioni del Ministro dell'istruzione), nel massimo rispetto possibile delle vigenti norme sulla privacy, il lavoratore dà comunicazione al datore di lavoro, direttamente o indirettamente per il tramite del medico competente, della variazione del proprio stato di salute legato all'infezione da SARS-CoV 2 con riscontro di positività al tampone oro-faringeo, quale contatto con caso sospetto, inizio quarantena o isolamento domiciliare fiduciario.

1 Il medico competente, per quei lavoratori che con precedente diagnosi certa, avvenuta tramite tampone, sono stati affetti da COVID-19 e precedentemente sottoposti a sorveglianza ex DLgs 81/08, adotterà la seguente modalità:

- In caso sia è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

- In caso non sia stato necessario il ricovero ospedaliero il MC effettuerà la visita medica di rientro, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, solo se la malattia/infortunio ha superato i 60 giorni continuativi come già noto.

Per quei lavoratori per i quali sia nota una malattia con sintomatologia suggestiva per COVID-19 ma non confermata tramite tampone il rientro al lavoro:

- è demandato al medico di medicina generale che valuterà un congruo periodo di convalescenza a partire dalla fine della sintomatologia. In questi casi sono già state segnalate incertezze e dubbi dalle aziende relativamente allo stato di possibile contagiosità non essendoci evidenza di negatività del tampone. Ad oggi non vi sono protocolli univoci sul periodo di sicurezza da far trascorrere dalla fine dei sintomi. Una possibile soluzione potrebbe essere quella della esecuzione del tampone secondo le modalità previste dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza ma al momento non è possibile su richiesta del datore di lavoro. Al momento è prevista l'esecuzione del tampone oro-faringeo prima del rientro di lavoratori della sanità e delle aziende ed enti rientranti nei servizi essenziali per il tramite del medico di medicina generale dell'interessato.

Per le aziende non rientranti, nei succitati gruppi, il MMG potrebbe essere l'unica via per richiedere una tampone alla ATS/ASL di competenza prima del rientro al lavoro ma a sua totale discrezione.

Il **medico competente**, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
I TEST SIEROLOGICI/TAMPONI ovvero quei test laboratoristici che mirano a individuare, misurare e caratterizzare lo sviluppo di immunoglobuline (anticorpi) specifiche per il virus in caso di infezione e l'eventuale stato immunitario del soggetto.

Relativamente alle misure organizzative e logistiche da mettere in atto, è auspicabile il coinvolgimento del medico competente fin dalle fasi di individuazione delle stesse anche in riferimento ad aspetti correlati ad eventuali presenze di LAVORATORI FRAGILI.

Il contributo del MC in questi casi è quello di fornire una valutazione razionale in merito a se e quando un lavoratore, che ha un proprio profilo di rischio legato alle sue caratteristiche individuali, può riprendere il lavoro in ragionevole sicurezza nella specifica propria situazione lavorativa che, a sua volta, ha un proprio profilo di rischio. La procedura da seguire cosi come indicata dal Protocollo presenta delle problematiche applicative relative alla privacy ed al segreto professionale.

Sotto viene riportato un elenco non esaustivo e che è stato osservato con associazione ai casi più gravi da coronavirus:

 condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza primarie (malattie congenite ereditarie) o secondarie a altre patologie (tumori maligni, in particolare leucemie e linfomi, Aplasie midollari , infezione da HIV (AIDS) o a terapie (Cortisonici, Chemioterapici, altri Immunosoppressori nelle malattie autoimmuni);

 patologie oncologiche (tumori maligni);

 patologie cardiache (ischemiche tipo infarto, angina e altre coronaropatie, ipertensione arteriosa grave e scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi medici tipo pacemaker e defibrillatore);

 patologie broncopolmonari croniche (Broncopneumopatie corniche ostruttive, Asma Bronchiale grave, Cuore Polmonare Cronico, Enfisema Polmonare, Bronchiettasie, Fibrosi Polmonari, Sarcoidosi, Embolia polmonare);

 diabete mellito Insulino dipendente, specie se scompensato;

 insufficienza renale cronica;

 insufficienza surrenale cronica;

 malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari, gravi anemie);

 malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali;

 reumopatie sistemiche (Artrite reumatoide, Lupus Eritematosus Sistemicus, collagenopatie e connettiviti sistemiche croniche);

 epatopatie croniche gravi (cirrosi epatica e simili).

 Obesità grave

Nel caso un lavoratore pensi di rientrare nella categoria dei lavoratori fragili effettua una richiesta via mail a abmediwork@gmail.com inserendo eventuale documentazione clinica non già in possesso del MC.

Il MC informa l'azienda dei soli nominativi da cui è pervenuta la richiesta di tutela e si informa, per i lavoratori che ancora non sono tornati al lavoro, se e quando è previsto un ritorno fisico in azienda o se sono previste altre forme di tutela (smart working, cassa integrazione, ferie, altro).

Per i lavoratori che già si trovano in azienda o per coloro per cui l'azienda prevede un ritorno al lavoro in presenza, il MC acquisirà il consenso a proseguire nell'attività di valutazione e valuterà le richieste, sentito il DL, in considerazione "profilo di rischio COVID 19" del lavoratore.

Tale valutazione terrà in considerazione i seguenti ambiti:

a. lo stato di salute, comprendendo la c.d. "condizione di fragilità";

b. la situazione sierologica (quando esisteranno test validati), ossia lo stato di immunità nei confronti del virus SARS-CoV-2;

c. le occasioni di contagio nel tragitto casa-lavoro e viceversa;

d. le occasioni di contagio nell'ambiente di lavoro.

e. il rischio specifico in ambito lavorativo con particole attenzione a quelli insistenti su organi colpiti dal COVID19

Il punto a. verrà valutato attraverso visita medica di cui all'art. 41 c. 2 lett. c.((c.d. visita a richiesta del lavoratore) per i lavoratori già in sorveglianza sanitaria e di cui all'art. 41 c. 1 lett. b.(richiesta di inserimento in sorveglianza sanitaria per i lavoratori esclusi dalla stessa) e corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata.

Tale procedura, presente nella circolare del DM del 29-4-2020, potrebbe essere sostituita , se possibile, con una valutazione solo documentale dello stato di salute. Questa modalità è ritenuta valida dalle associazioni e società di medicina del lavoro.

Il MC attraverso la visita medica o la valutazione documentale e presi in esami i punti b. c. e d.

Valutera' le misure protettive necessarie (lista indicativa):

a. smart working,
b. DPI specifici,
c. misure organizzative o tecniche,
d. indicazioni sugli spostamenti casa-lavoro,
e. non idoneità assoluta

Il MC è chiamato anche alla collaborazione per il CONTACT TRACING (tracciamento dei contatti) nella precoce identificazione dei contatti in ambito lavorativo e nel loro isolamento e conseguentemente all'importanza strategica dello stretto rapporto di collaborazione che il medico competente può mettere in atto con i medici di medicina generale e con i Dipartimenti di prevenzione per la corretta gestione e presa in carico del lavoratore con sintomatologia sospetta per infezione da SARS-CoV 2.

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse (GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA), lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, che dovrà procedere al suo isolamento (in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria) e a quello degli altri presenti dai locali.

L'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute .

L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19.

Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda/scuola potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

11 ATTIVITA' DI INFORMAZIONE PER I LAVORATORI

L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi

In particolare, le informazioni riguardano:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.

- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza*, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti§) in cui i provvedimenti **dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia** e **l'Autorità sanitaria** e di rimanere al proprio domicilio.

- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene).

- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

La scuola fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

Le modalità attraverso cui viene fatta attività di informazione possono essere le seguenti:

Distribuzione di dépliants informativi.

Affissioni in posizioni visibili (reception e/o bacheche) di informative apposite.
Intranet aziendale.

Newsletter.

Comunicazioni individuali.

Comunicazioni individuali con il coinvolgimento del MC.

Altro

12 PROCEDURE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE

Nel piano di pulizia occorre includere almeno:

- gli ambienti di lavoro; - le aree comuni; - le aree ristoro e mensa; - i servizi igienici e gli spogliatoi; - attrezzature varie e postazioni di lavoro ad uso promiscuo; - gli ascensori, i distributori di bevande e snack, con particolare attenzione alle superfici toccate più di frequente. – le parti esposte dell'impianto di ventilazione (es. prese e griglie di ventilazione se presenti e facilmente raggiungibili).
L'elaborazione di istruzioni specifiche in merito alla pulizia di dette componenti va strutturata sulla tipologia di impianto per garantire una corretta pulizia. La pulizia potrà essere operata con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 70% con successiva asciugatura, pulizia ed eventuale sostituzione dei filtri con altri più efficienti, etc. In linea generale, le attività di pulizia dovranno essere effettuate con cadenza almeno giornaliera.

Per le superfici toccate più di frequente utilizzando panni diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie. Es. porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, tasti, tastiere, telecomandi, stampanti - strumenti individuali di lavoro.
La pulizia giornaliera a fine turno deve essere effettuata dal lavoratore stesso, al quale deve essere messo a disposizione idoneo detergente e fornita adeguata informazione (dal datore di lavoro) ad ogni cambio turno per le attrezzature e postazioni comuni di lavoro.

12.1 Attività di sanificazione periodica:

E' relativa alla sanificazione dei luoghi e delle attrezzature di lavoro con periodicità prefissata. La periodicità della sanificazione sarà invece essere stabilita dal Datore di Lavoro, in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali, attrezzature, eventuali strumenti destinati alla movimentazione ed al sollevamento delle merci, previa consultazione del Medico Competente aziendale e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e condivisione con il/i Rappresentante/i dei Lavoratori per la Sicurezza. Tale valutazione tiene in considerazione: - livello di diffusione del virus a livello nazionale e locale (livello di allerta); - livello di affollamento e destinazione d'uso dei locali - tipologia di attività svolta nel locale - accesso ed eventuale stazionamento di personale esterno o di pubblico - vicinanza dell'operatore all'attrezzatura - impiego di DPI che riducono il contatto (es. Guanti, abbigliamento da lavoro, mascherine, etc.) - impossibilità di lavaggio frequente delle mani durante l'impiego - attività che aumentano la probabilità di emissione di aerosol / goccioline di sudore (es. uso di microfono, attività pesanti, etc.) - ventilazione dei locali, con particolare riferimento alla possibilità di ammissione di aria esterna.

12.2 Attività di sanificazione per presenza di lavoratore positivo al COVID-19:

da effettuarsi in maniera puntuale ed a necessità in caso di presenza in ambiente di lavoro di persona di confermata positività al virus. Occorre tenere conto di quanto indicato nella Circolare n. 5443 del Min. Salute del 22.02.2020.

Nel caso di stazionamento nei luoghi di lavoro di una persona con sintomi, prevedere un intervento straordinario di sanificazione/decontaminazione dei locali frequentati, compreso il locale utilizzato per il suo isolamento. L'intervento degli operatori per la sanificazione deve essere preceduto da un'areazione competa dei locali a causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente e sulle superfici per diverso tempo; i luoghi e le aree frequentati dalla persona, nonché le attrezzature utilizzate e le superfici toccate di frequente, dovranno essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere utilizzati nuovamente. Dopo la pulizia con detergente neutro, si dovrà procedere con la decontaminazione da effettuare con disinfettanti a base di ipoclorito di sodio 0,1% o con etanolo al 70% per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio.
Durante le operazioni con prodotti chimici bisogna assicurare la **ventilazione naturale*** o comunque con aria esterna degli ambienti.

A seguito di ogni intervento di sanificazione occorre sempre prevedere la ventilazione naturale o comunque con aria esterna per minimizzare il rischio inalazione di fumi tossici. Nelle aziende in cui si siano registrati caso sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.

**si raccomanda di assicurare la ventilazione degli spazi con aria esterna, evitare il ricircolo dell'aria negli impianti di ventilazione meccanica. Implementare le attività di manutenzione dei filtri deli impianti. Evitare asciugamani a getto d'aria e sostituirli con salviette usa e getta.*

12.3 Trattamento dei rifiuti delle attività di pulizia e sanificazione

I rifiuti prodotti dalle attività di pulizia devono essere raccolti in sacchetti, sigillati, possibilmente mantenuti in quarantena per qualche giorno, e poi conferiti nella raccolta del secco indifferenziato.
I rifiuti prodotti dalle attività di sanificazione/decontaminazione dell'ambiente per il caso di presenza in ambiente di soggetto sospetto o confermato di COVID 19, (come gli stracci e i DPI monouso impiegati) devono essere raccolti separatamente, trattati ed eliminati come

materiale potenzialmente infetto. Infatti come indicato nella Circolare del Min. Salute n. 5443: "Eliminazione dei rifiuti – I rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN 3291)", corrispondenti al codice CER 18.01.03* HP 9 e categoria ADR UN 3291.

13 MODALITA' OPERATIVE PER LA RIAPERTURA SCOLASTICA A.S. 2021/2022

13.1.1 collaborazione

E' stato comunicato alle famiglie la necessità di instaurare una consapevolezza ed una collaborazione continua fino alla dichiarata conclusione dell'emergenza. È pertanto necessario che le famiglie, gli studenti e tutto il personale docente e Ata si attengano scrupolosamente alle indicazioni contenute al fine di garantire lo svolgimento dell'attività didattica in sicurezza.

La situazione epidemiologica da virus SARS-CoV-2 richiede particolari attenzioni per la tutela della salute dell'intera Comunità Scolastica, nella consapevolezza che la ripresa delle attività didattiche, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. Il rischio di diffusione del virus va ridotto al minimo attraverso l'osservanza delle misure di precauzione e di sicurezza.

I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati da tutti in un clima di consapevole serenità e rispetto reciproco, fondato sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell'offerta formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica.

13.1.2 modalita' di utilizzo degli ingressi:

Sono stati individuati ingressi differenziati per gruppi di classe e personale scolastico al fine di evitare episodi di assembramento; l'utenza scolastica, finche' non rientrerà la fase di emergenza, accederà all'istituto circa per metà (900 alunni), alternando una settimana si e una no con didattica a distanza.

Gli alunni, il personale ed eventuali visitatori potranno accedere all'interno della scuola a condizione di:

- Non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5°C in data odierna o nei tre giorni precedenti;
- Di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- Di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza negli ultimi 14 giorni;

Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, nonché di interferenza nei percorsi di ingresso e di uscita, alle classi è stata assegnata una specifica porta di ingresso e sono stati segnalati i percorsi di ingresso per gli alunni, per i docenti e per il pubblico.

Nell'attesa di accedere alla classe si eviterà ogni forma di assembramento, gli studenti dovranno mantenere almeno **un metro di distanza** e dovranno indossare la mascherina chirurgica non solo durante le fasi di entrata nell'edificio scolastico ma anche durante le lezioni se non è garantibile la distanza minima di sicurezza. Tale obbligo vige per tutti.

Gli alunni rimarranno nell'aula assegnata per tutto il corso delle lezioni e si sposteranno solo per recarsi in palestra o per andare in bagno. Gli studenti manterranno il banco e la sedia nella posizione indicate al fine di mantenere il metro di distanza dal compagno vicino; durante i movimenti in classe dovranno utilizzare la mascherina, garantiranno il distanziamento sociale di un metro con i compagni e di due con l'insegnante.

In tutte le aule sono previsti banchi singoli e sono garantite le distanze di sicurezza come da riferimento normativo.

E' possibile uscire dalle aule solo in caso di necessità (indossando sempre la mascherina).

I docenti e il personale ATA sono tenuti a vigilare e ad intervenire tempestivamente per bloccare o evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l'incolumità di tutti, segnalando alla dirigenza comportamenti scorretti o il mancato rispetto delle regole.

Gli alunni rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento evitando di muoversi dal proprio posto e comunque solo se autorizzati dal docente. Gli indumenti e i cappotti dovranno essere posti dietro la sedia dei singoli studenti.

Ogni aula sarà dotata di materiale igienizzante per le mani e materiale per igienizzare al cambio dell'ora la postazione del docente.

I locali dovranno essere **costantemente arieggiati**.

13.1.3 utilizzo dei bagni

Gli alunni accederanno al bagno uno/due alla volta, evitando di sostare all'interno dell'antibagno. Nel caso vi sia un altro studente aspetteranno nel corridoio evitando assembramenti.

L'accesso ai servizi igienici sarà controllato dal personale ATA.

13.1.4 ricreazione

Non è previsto intervallo; gli studenti potranno rifocillarsi presso la propria postazione in aula.

13.1.5 uscita degli studenti dalle aule

Durante le lezioni, gli studenti potranno uscire solo se strettamente necessario per evitare assembramenti; in corridoio e in bagno non potranno essere presenti più di due/tre studenti alla volta.

13.1.6 palestra.

Per le attività di educazione fisica sc.motorie sarà garantito un distanziamento interpersonale tra gli allievi di almeno 2 metri. Sono da preferire le attività all'aria aperta e le attività fisiche individuali. I collaboratori scolastici assicureranno la pulizia della palestra prima dell'ingresso della classe successiva. E' vietato l'uso della palla ed in genere i giochi di squadra.

13.1.7 disabilita' e inclusione scolastica.

Il DM. N. 39 del 26.06.2020 indica come priorità irrinunciabile la garanzia della presenza a scuola degli alunni DVA allo scopo di garantire loro un maggiore coinvolgimento, una partecipazione continua ed un supporto necessario alle loro difficoltà.

Gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina sono esonerati dall'indossarla. Saranno definite caso per caso le misure di prevenzione specifiche per i docenti e per gli studenti appartenenti alla stessa classe.

13.1.8 materiale didattico

Gli alunni eviteranno di condividere materiale scolastico con i compagni.

E' vietato portare cibi e bevande da casa per festeggiare compleanni o ricorrenze.

Le bottigliette d'acqua e le borracce degli alunni devono essere strettamente personali.

13.1.9 informazione all'utenza e al personale

Sono state predisposte iniziative di informazione/formazione destinate all'utenza e al personale, utilizzando cartellonistica, modalità telematica attraverso il sito web istituzionale, lettere informative, eventuali corsi specifici di formazione alla presenza dell'RSPP.

13.2.1 GESTIONE DEI CASI COVID-19

Per la gestione dei casi in cui dovesse presentarsi un lavoratore o un alunno con sintomi riconducibili al coronavirus si si procederà nel seguente modo:

- Il soggetto (dotato di mascherina chirurgica) viene immediatamente isolato nel locale appositamente individuato e predisposto (SPAZIO COVID)
- Si provvederà immediatamente a informare il referente Covid (preventivamente nominato) del Liceo e a informare i genitori che provvederanno immediatamente a prelevare il ragazzo.
- Il ragazzo dovrà essere visitato dal medico di famiglia, la famiglia si atterrà scrupolosamente a quanto stabilito dal medico ed informerà immediatamente la scuola di quanto rilevato;
- Una volta tornato al domicilio il ragazzo seguirà il percorso previsto per i casi sospetti.

Qualora fosse presente un caso confermato sarà il **Dipartimento di Prevenzione Territoriale Competente** a definire le azioni successive in collaborazione con la scuola (individuazione di contatti stretti, misure di quarantena).

13.2.2 IGIENE PERSONALE

Gli studenti e tutto il personale avranno cura di disinfettare le mani spesso; in ogni aula e' disponibile un liquido disinfettante. Il docente al cambio dell'ora sanificherà la propria postazione, utilizzando il materiale a disposizione nell'aula.

13.2.3 IGIENE E PULIZIA DEGLI AMBIENTI

Viene garantita la pulizia degli ambienti, coma da cronoprogramma predisposto dal DSGA, le palestre saranno pulite ad ogni cambio classe, i bagni saranno puliti frequentemente ed ogni classe utilizzerà i bagni alla stessa dedicati.

13.2.4 RICEVIMENTO GENITORI

Il ricevimento genitori potrà avvenire a distanza su piattaforma predisposta, utilizzando il codice che sarà fornito dalla scuola previo appuntamento su Registro Elettronico.

13.2.5 INCONTRI COLLEGIALI/CONSIGLI DI CLASSE

Si prediligerà, per tutta la fase emergenziale, l'incontro su piattaforma (collegi docenti) ma si auspica di gestire i consigli di classe e le riunioni di dipartimento in presenza

13.2.6 ACCESSO AGLI UFFICI

L'accesso agli uffici avverrà (da parte del personale scolastico) nel rispetto delle regole del distanziamento e limitando il numero delle persone .

14 PRESCRIZIONI GENERALI SEMPRE VALIDE NELLA FASE EMERGENZIALE

Per tutti i lavoratori/utenti/studenti:

Mantenere una costante informazione sulla diffusione dell'epidemia, disponibile sul sito dell'OMS e adotta le seguenti misure di protezione personale:

- lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per eliminare il virus dalle tue mani
- mantieni una certa distanza – almeno un metro – dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o starnutiscono o se hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso col respiro a distanza ravvicinata
- evita di toccarti occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e hai viaggiato di recente in Cina o se sei stato in stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina e affetta da malattia respiratoria.
- se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e hai viaggiato di recente in Cina o se sei stato in stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina e affetta da malattia respiratoria segnalalo al numero gratuito 1500, istituito dal Ministero della salute. Ricorda che esistono diverse cause di malattie respiratorie e il nuovo coronavirus può essere una di queste. Se hai sintomi lievi e non sei stato recentemente in Cina o non sei stato in contatto con persone contagiate in Italia o non sei stato in zone ad alta diffusione del contagio, rimani a casa fino alla risoluzione dei sintomi applicando le misure di igiene, che comprendono l'igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche) e delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare una mascherina e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani).
- Per quanto sia difficile, evita situazioni di aggregazione, sia sul lavoro (macchinetta del caffè o altre situazioni di pausa collettiva) sia fuori dal lavoro (cinema, stadio, museo, teatro ecc.), almeno fino a quando l'emergenza in Italia non sarà rientrata.

Il presente DVR covid con le misure indicate è valido nell'anno scolastico 2021/2022, fintantoché sono previste misure per il contenimento dell'epidemia da Covid-19.

Qualora le mutate condizioni epidemiologiche lo richiedano, quanto condiviso con il presente atto sarà oggetto di aggiornamento tra le parti.

Dirigente Scolastico:

_____

Rspp Arch. S. Versace

Medico Competente:

_____

R L S

_____